



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza

composta dai signori magistrati:

dott. Vito Francesco Nettis	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Maria Giulia Cosentino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 febbraio 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3815/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

, con l'avv. Carlo Rienzi

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

APPELLATO-CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4644/2019 del Tribunale del lavoro di Roma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 28 aprile 2017 conveniva il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, l'Istituto comprensivo " di Roma e il Comitato di valutazione del medesimo Istituto comprensivo davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma esponendo di essere docente di ruolo nelle materie letterarie in servizio dal settembre 2006 presso l'Istituto stesso; di avere ricevuto da parte del Dirigente scolastico del predetto Istituto un "*atto di contestazione di addebiti*", al quale era seguita, il successivo 24 settembre 2013, l'irrogazione della sanzione disciplinare della "*censura*" ai sensi dell'art. 493 del d.lgs n. 297/1994, per aver

assunto un *“comportamento lesivo dell’immagine della scuola, condotta lesiva dell’onore e dignità di altro personale scolastico”* a mezzo di considerazioni pubblicate sul proprio profilo *Facebook* liberamente accessibile; che, trascorsi oltre due anni dalla sanzione, in data 18 febbraio 2016 aveva presentato formale istanza di riabilitazione ai sensi dell’art. 501 del d.lgs n. 297/1994, deducendo il decorso del tempo dalla inflizione della sanzione disciplinare, senza che avesse fatto seguito alcun altro addebito a suo carico, e che quindi si dovesse ritenere meritevole la sua condotta, alla stregua di quanto previsto dalla norma citata; che, con nota prot. n. 9 del 22 marzo 2016, il Dirigente scolastico aveva comunicato l’avvio dell’istruttoria sulla predetta istanza, alla quale era seguita, in pari data, la convocazione per il successivo 4 aprile del Comitato di valutazione; che il 27 aprile 2016 il Dirigente scolastico aveva trasmesso la pratica all’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Ufficio scolastico regionale per l’adozione degli opportuni provvedimenti; che il 10 novembre 2016 le era stata comunicata la nota prot. n. 36697, con la quale l’Ufficio scolastico regionale l’aveva informata che l’istanza di riabilitazione non poteva essere accolta, *“VISTO il parere negativo del Comitato di valutazione del servizio dei docenti dell’I.C. “_____” di Roma, relativo al biennio successivo alla sanzione inflitta, quindi fino al mese di settembre 2015, che recita “il comitato all’unanimità ritiene che la prof.ssa _____...omissis...non abbia sempre tenuto un comportamento comunque ravveduto, rispetto a quello che le è stato sanzionato”*; di avere presentato il 12 dicembre 2016 istanza di annullamento in autotutela e di accesso agli atti, senza che l’amministrazione ritirasse il precedente provvedimento.

Tanto premesso, lamentava la violazione dell’art. 501 del d.lgs n. 297/1994 per vizio di incompetenza in quanto il provvedimento di diniego della richiesta riabilitazione risultava adottato in maniera illegittima dall’Ufficio scolastico regionale invece che dal Comitato per la valutazione del servizio, alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 505 del medesimo d.lgs, del disposto di cui all’art. 1, comma 129, punto 5, della legge n. 107/2015 e della circolare n. 88/2010 dello stesso Ministero dell’Istruzione; si doleva del difetto di motivazione e di istruttoria e della violazione dell’art. 21 della Cost., evidenziando che non era stata affatto considerata l’assenza nei due anni successivi alla sanzione disciplinare inflittale di ulteriori addebiti, con il che ella aveva mantenuto quella condotta meritevole richiesta dall’ordinamento per ottenere la riabilitazione; che, al contrario, il Comitato di valutazione aveva valorizzato condotte del tutto estranee a quelle a suo tempo

contestate, con acritico recepimento delle conclusioni della relazione del Dirigente scolastico; deduceva l'illogicità e contraddittorietà della motivazione rammentando di avere ottenuto il cd. *bonus di merito* per i docenti meritevoli nel dicembre 2016, il che si sarebbe posto in insanabile contrasto con il rigetto della riabilitazione.

Concludeva richiedendo “1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'USR Lazio all'emissione del formale provvedimento di riabilitazione ex art. 501 D. Lgs 297/94; 2. nel merito, annullare e/o disapplicare, con ogni conseguenza di legge, i seguenti provvedimenti: - decreto di diniego emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 9/11/2016; - parere del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti dell'I.C. “_____” del 26/04/2016; 3. per l'effetto, disporre la riabilitazione ex art. 501 del D.Lgs 297/94 della docente _____, con conseguente cancellazione degli effetti della sanzione irrogata; 4. in via subordinata, ordinare all'organo competente di provvedere al riesame dell'istanza di riabilitazione ex art. 501 del D.Lgs 297/94 presentata dalla prof.ssa _____ e, per l'effetto, al suo accoglimento, con conseguente cancellazione della sanzione irrogata; 5. condannare in ogni caso le Amministrazioni odierne resistenti, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, al pagamento in favore della ricorrente di un equo risarcimento per il danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in complessivi euro 10.000,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia”, vinte le spese di lite.

Istituito il contraddittorio, si costituivano in giudizio a mezzo di propri funzionari il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale richiedendo il rigetto del ricorso del quale deducevano l'infondatezza.

Istruita in forma documentale, la causa era decisa con sentenza n. 4644/2019, depositata il 15 maggio 2019 che respingeva il ricorso dichiarando le spese irripetibili.

Con atto depositato il 15 novembre 2019 la Degani proponeva appello avverso la decisione in forza dei motivi che di seguito si riassumono.

Con il primo deduceva l'erroneità del mancato rilievo dell'incompetenza dell'Ufficio scolastico regionale all'emanazione del provvedimento censurato, non essendosi il Tribunale avveduto dell'abrogazione dell'art. 505 del d.lgs n. 297/1994, con il che l'unico organo provvisto di competenza sul punto era da rinvenirsi nel Comitato di valutazione,

richiamato dall'art. 501 del d.lgs n. 297/1994 e dall'art. 1, comma 129, punto 5, della legge n. 107/2015.

Con un secondo motivo ha censurato il rigetto nel merito del proprio ricorso evidenziando che il termine di due anni contenuto nell'art. 501 del d.lgs n. 297/1994 costituisce solo un termine *a quo* nel quale la domanda di riabilitazione può essere formulata e non già il periodo nel quale l'interessato deve mantenere una condotta "meritevole", con la conseguenza della rilevanza di tutto l'arco temporale intercorso fino alla decisione dell'istanza di riabilitazione. Ne conseguivano la rilevanza:

- della concessione del cd. *bonus di merito* per i docenti meritevoli, risalente al dicembre 2016;
- della proficua attività professionale svolta, comprensiva di numerosi corsi di formazione, di approfondimento e perfezionamento, di incarichi didattici esterni di rappresentanza, di incarichi di coordinamento scolastico, di numerose attività multimediali realizzate con le classi alla stessa affidate, della partecipazione alle raccolte di fondi in ambito scolastico, tutti elementi di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto dar conto e che sarebbero stati da soli sufficienti a giustificare l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, attesa la loro natura strettamente fiduciaria;
- dell'assenza di successive contestazioni disciplinari.

Ribadito che le sue condotte non violavano alcuna norma contrattuale o del Codice di comportamento, concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni di cui ai nn. da 1 a 4 del ricorso introduttivo, segnatamente: "1. *In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'USR Lazio all'emissione del formale provvedimento di riabilitazione ex art. 501 D. Lgs 297/94; 2. nel merito, annullare e/o disapplicare, con ogni conseguenza di legge, i seguenti provvedimenti: - decreto di diniego emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 9/11/2016; - parere del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti dell'I.C. "*

." del 26/04/2016; 3. per l'effetto, disporre la riabilitazione ex art. 501 del D.Lgs 297/94 della docente ; con conseguente cancellazione degli effetti della sanzione irrogata; 4. in via subordinata, ordinare all'organo competente di provvedere al riesame dell'istanza di riabilitazione ex art. 501 del D.Lgs 297/94 presentata dalla

prof.ssa e, per l'effetto, al suo accoglimento, con conseguente cancellazione della sanzione irrogata"; il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di gravame, le amministrazioni appellate restavano contumaci.

All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si deve rilevare che l'appellante ha abbandonato la domanda contenuta al n. 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il che sul rigetto delle pretese risarcitorie avanzate in primo grado si è formato il giudicato.

Ciò chiarito, nel merito l'appello va accolto nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

Il primo motivo di gravame è tuttavia infondato e come tale va respinto. Esso verte sulla denunciata incompetenza dell'Ufficio scolastico regionale all'emissione del provvedimento di diniego della richiesta riabilitazione, il che lo renderebbe illegittimo.

La tesi proposta dall'appellante è basata sulla constatazione dell'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 72 del d.lgs n. 150/2009, dell'art. 505 del d.lgs n. 297/1994, che disciplinava dettagliatamente il procedimento in esame attribuendo la competenza per l'adozione del provvedimento di riabilitazione al *"provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore"*. Considerato che il comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, modificando a sua volta l'art. 11 del d.lgs n. 297/1994, ha previsto che *"Il comitato (di valutazione) esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501"*, ne discenderebbe la competenza di tale organo non semplicemente ad esprimere un parere, ma ad emettere il provvedimento finale.

La tesi, che pure ad una prima lettura può risultare fornita di un appiglio normativo, in effetti non convince. Infatti, la mera previsione che il comitato in esame eserciti non meglio dettagliate competenze in materia di riabilitazione non comporta di per sé che esse ricomprendano (anche) il potere amministrativo di emissione del provvedimento finale. Risulta al contrario persuasiva la tesi che tiene ferma al comitato di valutazione una

funzione consultiva, da esternarsi in un provvedimento finale di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, successore dello scomparso Provveditorato agli studi.

Invero, alla secca abrogazione dell'art. 505 citato non è seguita una riformulazione dell'art. 501, che pacificamente prevedeva l'espressione di un mero parere da parte del comitato, dunque non si può ritenere che, a norma invariata sul punto, il medesimo organo abbia assunto funzioni di amministrazione diretta in luogo di quelle consultive esercitate in precedenza, in assenza di un'attribuzione specifica di esse, che non possono rinvenirsi, come anticipato, nell'art. 11, che si limita ad un generico richiamo a "competenze" che, alla luce della lettera dell'art. 501, devono essere riferite ad una funzione che era e resta consultiva, propria di un organismo di natura tecnica come il comitato in questione.

Dunque, atteso che le competenze amministrative provvedimentali, anche disciplinari, sono di norma attribuite non già ad organi tecnici, ma ad organi di amministrazione attiva, risulta coerente ritenere che la competenza per l'emissione del provvedimento di riabilitazione debba assegnarsi all'Ufficio scolastico regionale.

Ciò risulta ancor più persuasivo se solo si considera che l'art. 501 del d.lgs n. 297/1994 non faceva altro che delineare un procedimento volto all'eventuale adozione del provvedimento di riabilitazione del dipendente scolastico ricalcandolo sulla falsariga di quello storicamente previsto dall'art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, che dispone che *"Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina"*.

Tanto chiarito sul punto, l'art. 501, rubricato "Riabilitazione" dispone, dunque, quanto segue: *"1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'art. 492, comma 2, lettera d)"*.

La norma in commento, subordinando la richiesta di annullamento degli effetti della sanzione ad un “giudizio” del comitato per la valutazione del servizio, avente ad oggetto il mantenimento di una condotta meritevole da parte del richiedente, disciplina evidentemente un’ipotesi di discrezionalità amministrativa.

Il legislatore non ha, infatti, indicato parametri o criteri alla stregua dei quali debba essere condotta la verifica di meritevolezza citata, sicché la P.A. può esprimere il proprio parere, nell’esercizio di una forma di discrezionalità pura.

La presenza di quest’ultima, invero, non esclude che il giudice ordinario, nell’ambito delle controversie afferenti ai rapporti di lavoro, possa esperire il proprio controllo sull’operato della P.A. in applicazione di ben precisi limiti, elaborati dalla giurisprudenza in tema di sindacato dei poteri discrezionali del datore di lavoro.

Sul punto la Suprema Corte (v. Cass. n. 24984/2016) ha sostenuto che *“Occorre, innanzitutto, premettere che nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubbliche amministrazioni opera la regola generale secondo cui, fatta eccezione per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici e per quelli delle procedure concorsuali, gli atti di gestione di tali rapporti rappresentano espressione non di una potestà amministrativa, ma delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, sicché gli stessi possono essere oggetto di controllo giurisdizionale secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di sindacato dei poteri discrezionali del datore di lavoro (Cass. 21 maggio 2004 n. 9747; Cass. 30.9.2009 n. 20979). La valutazione dell’operato del dipendente che la amministrazione effettua può, dunque, essere sindacata in sede giudiziale solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedurali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionate”. Il giudice, pertanto, può sindacare il merito del provvedimento adottato solo nei limiti sopra indicati, e lì dove non emergano comportamenti discriminatori o contrari ai principi di correttezza e buona fede, né si evidenzia una manifesta illogicità delle determinazioni adottate, deve arrestare la propria indagine poiché, altrimenti, finirebbe per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, annullando il potere discrezionale che è proprio dello stesso”*.

Proprio al fine di consentire tale controllo, la S.C. ha più volte affermato che grava sul datore un onere di motivazione che permetta un controllo giudiziale non limitato alla coerenza estrinseca del giudizio valutativo, ma diretto alla verifica della correttezza del procedimento seguito (Cass. n. 6775/2016; del medesimo tenore Cass. n. 9898/2003 ove si legge che il controllo giudiziario *“non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione ed ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i dati sia positivi che negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa”*).

Orbene, la “meritevolezza” della condotta non può essere ridotta alla semplice mancanza di nuovi addebiti disciplinari nel periodo preso in considerazione, non conseguendo irrefutabilmente al mero trascorrere del tempo, potendo accordarsi la riabilitazione solo all’esito di un più complesso giudizio, che valuti globalmente il comportamento del dipendente. Se, infatti, fosse stata sufficiente l’assenza di nuove contestazioni disciplinari, la norma lo avrebbe dovuto specificare in tal senso, mentre il riferimento ad un più ampio concetto di “meritevolezza” presuppone che la condotta del dipendente sia tale da consentire di cancellare la precedente sanzione per via di comportamenti attivi, che possano essere valutati in maniera favorevole per il dipendente e non già per essersi questi solamente astenuto dal compiere violazioni suscettibili di rilievo disciplinare.

Tanto precisato in linea generale, si deve a questo punto valutare se la percezione del cd. *bonus*, previsto dall’art. 1, commi 126 e seguenti, della legge n. 127/2015, incontestatamente erogato anche alla *_____* per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18, possa costituire prova della esistenza di quella condotta meritevole richiesta dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione.

Orbene, la normativa primaria dispone, per quanto di rilievo ai fini della presente decisione, che *“126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri*

individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”.

A sua volta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del d.lgs n. 297/1994, così come riformulato dalla stessa legge n. 107/2015, “3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

Ne consegue che l'erogazione di tale voce di retribuzione, espressamente definita come accessoria dal legislatore, è condizionata ad un giudizio di “meritevolezza” dell'operato dei docenti, mirando alla loro valorizzazione sulla base di criteri riguardanti non solo la qualità dell'insegnamento (lett. a), ma anche la loro attività all'interno del corpo docente, dimostrata dai risultati ottenuti in relazione al “potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche” (lett. b) e infine la loro attività nell'ambito del coordinamento organizzativo e formativo del personale (lett. c).

Ciò comporta che per poter riconoscere ad un docente tale *bonus*, nel caso di specie erogato per tre anni scolastici consecutivi, il comitato di valutazione e per esso il Dirigente scolastico devono necessariamente avere emesso un giudizio di “meritevolezza” ad ampio raggio riguardo all'operato del lavoratore interessato, specie alla luce del rilievo che un tale emolumento è stato espressamente istituito non come una voce retributiva da distribuire in maniera indiscriminata, ma proprio come voce accessoria della retribuzione,

correlata ad una particolare e specifica condizione del singolo lavoratore e come riscontro ad un'attività lavorativa particolarmente lodevole e commendevole.

Dunque risulta contraddittoria – sebbene non siano stati prodotti i criteri dettati dal comitato nella valutazione dei docenti a tale scopo – la posizione dell'amministrazione scolastica che, da un lato ha ritenuto che la non abbia mantenuto una condotta “meritevole”, tale da consentirle di ottenere l'agognata riabilitazione per via della sua pacifica petulanza sia nei rapporti con i colleghi sia nei confronti del Dirigente scolastico, ma dall'altro lato la ha ritenuta “meritevole” in tutti gli ambiti della propria attività lavorativa sia singolarmente intesa, sia all'interno del corpo docente e comunque dell'istituzione scolastica, tanto da riconoscerle il *bonus* di cui all'art. 1, comma 126 e seguenti, della legge n. 107/2015 per tre anni scolastici consecutivi, compreso quello nel quale era stato espresso il giudizio di “non meritevolezza” ai fini della riabilitazione.

Oltretutto, osserva la Corte che la lettura dei verbali delle sedute del Comitato di valutazione del 4 e del 26 aprile 2016 non consente di comprendere in base a quali specifiche condotte la sia stata ritenuta indegna della riabilitazione. Piuttosto, se nel verbale della seduta del 4 aprile 2016 si legge che “*Il Comitato trova la questione molto delicata*”, tanto da ritenere “*opportuno concedersi del tempo, per poter ponderare gli elementi di cui dispone*”, nel verbale della seduta del 26 aprile 2016 si rileva che, pur a fronte di una pronuncia all'unanimità in ordine alla circostanza che “*considerata la conoscenza diretta della prof.ssa , del suo carattere e delle sue relazioni interpersonali instaurate nella scuola*” ella “*non abbia sempre tenuto un comportamento meritevole o comunque ravveduto, rispetto a quello che le è stato sanzionato*”, nondimeno lo stesso comitato “*ritiene che la riabilitazione possa fornirle quel grado di serenità necessaria per instaurare rapporti più cordiali e meno conflittuali*”, così sostanzialmente esprimendo un parere dai contenuti inconciliabili tra loro e contrastante con la parallela valutazione dell'operato della stessa in precedenza ricordata.

Si aggiunga che non appare ammissibile scindere le due aree di valutazione, ai fini della riabilitazione e ai fini del riconoscimento del *bonus* pecuniario, considerato che, come già rilevato, la stima dell'operato del docente ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015 è di natura globale, involgente tutte le aree di attività, come tali ricomprendenti anche quelle oggetto di valutazione ai fini della riabilitazione.

Ne consegue che il provvedimento di diniego del riconoscimento della riabilitazione si appalesa come illegittimo e deve essere pertanto disapplicato sussistendo il diritto della [] ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 501 del d.lgs n. 297/1994, con conseguente condanna del Ministero all'emissione dei provvedimenti di conseguenza. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [] con ricorso depositato il 15 novembre 2019 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4644/2019, così provvede:

- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di [] alla riabilitazione ai sensi dell'art. 501 del d.lgs n. 297/1994 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione ad adottare i provvedimenti conseguenti;
- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge; condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Vito Francesco Nettis